



Comune di Eupilio

PROVINCIA DI COMO

ORDINANZA del Sindaco

REGISTRO DI AREA N. 3
REGISTRO GENERALE N. 4
IN DATA 04-05-2020

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (auto e moto) SULLA STRADA CONSORTILE AL MONTE CORNIZZOLO A PARTIRE DAL CIVICO N. 47 DI VIA CORNIZZOLO

Il Sindaco

Visti gli sviluppi e le notizie relative alla diffusione della patologia definita “covid-19 corona virus” nel territorio nazionale, divenuta ora pandemia;

Preso atto delle disposizioni contenute nel D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 – Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nell'ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, nei DPCM 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;

Rilevato che dalle disposizioni emerge l'obiettivo di limitare le situazioni di affollamento di più persone in un unico luogo;

Dato atto che l'art.2 del DPCM 9 marzo 2020 dispone testualmente “*sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico*”;

Ritenuto per i motivi sopra esposti, ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente per porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Vista l'Ordinanza sindacale del 13.03.2020 n. 2 di Registro Area (registro generale n. 3) avente ad oggetto divieto di transito pedonale e veicolare sulla strada consortile sui sentieri al Monte Cornizzolo a partire dal civico n. 47 di via Cornizzolo;

VISTI:

- L'art.32 della legge n.833 del 23 dicembre 1978;
- L'art.50 comma 5 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 – misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- L'ordinanza del Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 1 marzo 2020;
- Il D.L. 2 marzo 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020;
- Il DPCM 8 marzo 2020;
- Il DPCM 9 marzo 2020;
- Il DPCM 11 marzo 2020
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 Marzo 2020;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 Marzo 2020;
- il DPCM 22 Marzo 2020;
- Il DPCM 1 aprile 2020;
- Il DPCM 10 aprile 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (GU Serie generale n. 108 del 27.04.2020 con il quale sono state dettate "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", aventi efficacia da lunedì 4 maggio 2020;

ORDINA

che per il periodo dal **4 Maggio 2020 al 17 Maggio 2020**, il **DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (AUTO E MOTO)** di accesso sulla strada consortile a partire dal civico n. 47 di via Cornizzolo a salire verso il Monte, **fino alla cessazione dell'emergenza o alla emanazione di diverse disposizioni sovraordinate, consentendo l'accesso ai soli residenti in loco ed alle persone autorizzate, nonché all'eventuale ritiro da asporto ai ristoranti (località Campora ed Alpe di Carella);**

A decorrere dalla data della presente Ordinanza, viene revocata l'efficacia dell'Ordinanza sindacale del 13.03.2020 n. 2 registro di Area (registro generale n. 3).

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione;

Il Corpo di Polizia Locale di Erba-Pusiano Eupilio e tutte le forze dell'ordine sono incaricati della sorveglianza ed applicazione del presente provvedimento e in caso di inottemperanza si procederà ai sensi dell'art.650 c.p. ;

Si dà atto che la presente ordinanza viene trasmessa al Prefetto della Provincia di Como, agli organi di Polizia ed ai Comuni limitrofi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto di Como, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 gg, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,

ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Alessandro Spinelli

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*